



## Deliberazione di Giunta Municipale N. 67 del 19/05/2021

COMUNE DI PULSANO  
Provincia di Taranto

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE "MERCATI" - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 12:30, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO e dell'assessore Francesco MARRA collegati in videochiamata a mezzo applicazione WhatsApp, giusta Ordinanza Sindacale n. 12 del 12.03.2020 e con l'intervento in presenza degli altri Assessori:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	LUPOLI FRANCESCO	SI
VICESINDACO	D'ALFONSO ALESSANDRA	SI
ASSESSORE	LATERZA LUIGI	SI
ASSESSORE	MANDORINO MARIKA	--
ASSESSORE	MARRA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	MENZA FABRIZIO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE .

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO e l'assessore Francesco MARRA collegati in videochiamata a mezzo applicazione WhatsApp, assicurano una qualità di comunicazione sufficiente alla comprensione degli argomenti e alla espressione di voto. Quindi viene riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta e/o la discussione.

<b>Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00</b>	
<b>REGOLARITA' TECNICA</b> Parere: FAVOREVOLE Data: 19/05/2021 <b>Responsabile del Settore</b> D'ERRICO COSIMO	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b> Parere: FAVOREVOLE Data: 19/05/2021 <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> D'ERRICO COSIMO

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”*;

- il **comma 837** a mente del quale *“... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”*;

- il **comma 838** a mente del quale *“... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

**Richiamate** allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/04/2021 con al quale è stato istituito e approvato “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.”;

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”*;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

*a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato inoltre atto** che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

**Visto** l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: *"2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."*

**Richiamati** inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto comunale

**Tutto ciò premesso e considerato**

A votazione unanime e palese

**DELIBERA**

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al Servizio Comunicazione e Trasparenza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

Successivamente, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con separata ed unanime votazione

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267



---

## VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente  
SINDACO LUPOLI FRANCESCO

Il Segretario Generale  
AVV. TANIA GIOVANE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

- A. è stata trasmessa  
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. \_\_\_\_\_ del 24/05/2021  
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- B. è divenuta esecutiva  
il giorno 19/05/2021 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4  
D.Lgs. n. 267/2000.
- C. è stata pubblicata in data 24/05/2021 (N. 958 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it) per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 24/05/2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
Arcangelo LIBERA

## ALLEGATO A

Tipologia Occupazione		Tariffa prima categoria	99	Coefficiente di correzione <sup>3</sup>	Importo dovuto <sup>3</sup>	Tariffa seconda categoria	Coefficiente di correzione <sup>3</sup>	Importo dovuto <sup>3</sup>
<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI</b>								
PASSI CARRABILI		40,00 €		1,0653	127,84 €	40,00 €	0,8523	102,28 €
OCCUPAZIONE CON TENDE		40,00 €		0,6390	102,24 €	40,00 €	0,5112	81,79 €
OCCUPAZIONE SUOLO CON PEDANE - GAZEBC		40,00 €		2,1303	971,42 €	40,00 €	1,7043	777,16 €
OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSCANTI IL SUOLO		40,00 €		1,0689	855,12 €	40,00 €	0,8523	681,84 €
PASSI CARRABILI INUTILIZZABILI		40,00 €		0,2130	170,40 €	40,00 €	0,1704	136,32 €
<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>								
PG1 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO - TEMPORANEA		0,70 €		8,8533	61,97 €	0,70 €	7,0827	49,58 €
CANTIERI EDILI		0,700 €		6,2142	43,50 €	€ 0,70	4,9713	34,80 €
		0,700 €		4,9713	34,80 €	€ 0,70	3,9858	27,90 €
		0,7000 €		2,4858	17,40 €	€ 0,70	1,9713	13,80 €
<b>OCCUPAZIONI MERCATO</b>								
TG42 - OPERATORI MERCATO SETTIMANALE - TITOLARI		0,14 €	52	4,9242	1.075,45 €			
		0,14 €	52	6,2208	1.358,62 €			
TG42 - OPERATORI MERCATO SETTIMANALE - SPUNTISTI		0,14 €	1	9,2100	38,68 €			
		0,14 €	1	10,5063	44,13 €			



## TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI

	nr fogli	Tariffa	Coefficiente di correzione <sup>3</sup>	Importo dovuto <sup>3</sup>
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER I PRIMI DIECI GIORNI E SUPERIORE A 50 FOGLI DI DIMENSIONE 70*100	1	0,700 €	4,8858	<b>3,42 €</b>
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER I PRIMI DIECI GIORNI E INFERIORE A 50 FOGLI DI DIMENSIONE 70*100	1	0,700 €	7,3287	<b>5,13 €</b>
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GG. O FRAZIONE FOGLI DI DIMENSIONE 70*100	1	0,7000 €	6,3429	<b>4,44 €</b>
CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GG. O FRAZIONE INFERIORE A 50 FOGLI DI DIMENSIONE 70*100	1	0,700 €	9,5142	<b>6,66 €</b>